

# CONDIZIONI DI SERVIZIO

## Dichiarazione di nascita

### A chi è rivolto

I destinatari del servizio sono:

- Entrambi i genitori o uno di essi
- Un procuratore speciale (ossia una persona delegata)
- Il medico, l'ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto
- Per i genitori coniugati la dichiarazione può essere resa indifferentemente dal padre o dalla madre.

Per i genitori non coniugati la dichiarazione di nascita deve essere presentata congiuntamente da entrambi i genitori e comporta anche il riconoscimento del neonato.

In caso di riconoscimento effettuato da un solo genitore, dovrà essere il singolo a presentarsi dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Anche i genitori stranieri, che non hanno residenza legale in Italia, devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita.

La dichiarazione di nascita può essere presentata al Comune di Suisio se il bambino è nato a Suisio oppure se vi risiede almeno uno dei due genitori. Se i genitori sono residenti in comuni diversi l'iscrizione può essere fatta presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza della madre o, previo accordo tra i genitori stessi, del comune di residenza del padre.

### Descrizione

Subito dopo la nascita il bambino va inserito nell'anagrafe dello stato civile: in Italia la dichiarazione di nascita è obbligatoria, perché permette di provare l'esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata direttamente presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto, entro tre giorni dalla nascita; in alternativa, entro dieci giorni dall'evento, ci si può rivolgere all'ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita oppure in quello in cui risiedono i genitori del bambino.

### Come Fare

Il dichiarante può presentarsi all'Ufficio Demografico e compilare la dichiarazione.

Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

Per quanto riguarda il cognome:

- il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell'ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
- In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l'attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all'applicazione del diritto italiano.

### Cosa Serve

Un valido documento di riconoscimento di chi presenta la dichiarazione;

L'attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto, oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione se il parto è avvenuto senza assistenza di personale sanitario

## **Costi**